

REDDITO DI CITTADINANZA PENSIONE DI CITTADINANZA

CHE COSA SONO E COME FUNZIONANO

A decorrere dal mese di aprile 2019, con decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, è introdotto il **Reddito di Cittadinanza (RdC)** quale misura di contrasto alla povertà, volta al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. Il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di **Pensione di Cittadinanza (PdC)** qualora **tutti i componenti** del nucleo familiare abbiano **età pari o superiore a 67 anni**.

Ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, il **beneficio è condizionato** alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), resa dai componenti il nucleo familiare, ed alla successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l'impiego. Nel caso tra i componenti il nucleo non siano presenti giovani con meno di 26 anni, ovvero adulti disoccupati da meno di due anni o in situazione similare, è prevista la sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale. I suddetti patti possono prevedere l'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento, inserimento lavorativo e inclusione sociale con attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

Sono esclusi dai suddetti obblighi:

- minorenni
- beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati
- beneficiari della Pensione di Cittadinanza
- soggetti di oltre 65 anni di età
- soggetti con disabilità, come definito ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, qualora non sia previsto il collocamento mirato
- soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi o di formazione.

Possono, inoltre, essere esonerati a cura dei Centri per l'impiego i soggetti con carichi di cura, qualora si occupino di componenti familiari minori di 3 anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE).

AMMONTARE DEL BENEFICIO ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 4/2019, il beneficio economico sia per il Reddito di Cittadinanza che per la Pensione di Cittadinanza è dato dalla somma di una componente ad integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l'affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall'ISEE e dal presente modello di domanda.

La **quota A** integra il reddito familiare fino ad una soglia massima, calcolata moltiplicando **6.000 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza** ai fini del RdC/PdC. Nel caso di **Pensione di Cittadinanza** la predetta soglia è elevata **fino a 7.560 euro** moltiplicati per la scala di equivalenza.

Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, la **quota B** è pari al **canone annuo di locazione** fino ad un massimo di **3.360 euro annui**, pari a 280 euro mensili per il RdC. Nel caso della Pensione di Cittadinanza, detto importo è ridotto a **1.800 euro annui**, ossia 150 euro mensili.

In caso di **mutuo** contratto per l'acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la **quota B** è pari alla rata del mutuo fino ad un massimo di **1.800 euro annui**, ossia 150 euro mensili sia per RdC che per PdC. Complessivamente, in caso di percezione di RdC e di PdC, non si potrà percepire un importo inferiore a **480 euro annui** a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.

Il valore dell'ISEE (Ordinario oppure Corrente, qualora presente) dovrà comunque essere inferiore a **9.360 euro**.

Il parametro della **scala di equivalenza** ai fini del **RdC/PdC** è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1. La scala di equivalenza **non tiene conto** dei soggetti che si trovano in stato detentivo o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.

DURATA DEL BENEFICIO

Ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 6, del d.l. n. 4/2019, il beneficio decorre dal mese successivo a quello della domanda ed è concesso per un **periodo massimo di 18 mesi**, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. Tale termine di sospensione non opera nel caso della **PdC** che, pertanto, **si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda**. In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC, qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d'età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata a partire dal sesto giorno di ciascun mese sino alla fine dello stesso.

REQUISITI DI ACCESSO

Al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, occorre essere in possesso congiuntamente dei requisiti indicati di seguito.

Cittadinanza e Residenza (art. 2, comma 1, lettera a), del d.l. n. 4/2019)

I requisiti di cittadinanza sono riferiti al **richiedente la prestazione** che dovrà essere:

- cittadino italiano o dell'Unione Europea
- cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo ovvero titolare di protezione internazionale o apolide
- cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea.

È altresì prevista la **residenza in Italia per almeno 10 anni**, di cui gli **ultimi 2 anni in modo continuativo**.

Requisiti economici (art. 2, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, del d.l. n. 4/2019).

Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:

- ISEE in corso di validità inferiore a **9.360 euro**
- **patrimonio immobiliare** (come definito e dichiarato ai fini ISEE) non superiore a **30.000 euro**, senza considerare la casa di abitazione
- **patrimonio mobiliare** (come definito e dichiarato ai fini ISEE, esempio depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a:
 - **6.000 euro** per i nuclei composti da **un solo componente**
 - **8.000 euro** per i nuclei composti da **due componenti**
 - **10.000 euro** per i nuclei composti da **tre o più componenti**, incrementati di **1.000 euro** per ogni figlio a partire dal terzo.

I suddetti massimali sono incrementati di **5.000 euro per ogni componente con disabilità** presente nel nucleo.

- **il reddito familiare** deve essere inferiore ad una soglia annua di **6.000 euro** moltiplicata per il relativo parametro della scala di equivalenza. In caso di **Pensione di Cittadinanza** la soglia è incrementata fino a **7.560 euro** per la scala di equivalenza. In ogni caso tale soglia è incrementata a **9.360 euro** per la scala di equivalenza qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. Sono detratti i trattamenti assistenziali ivi inclusi e sommati quelli che sono in corso di godimento da parte degli stessi componenti (ad eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del cd. Bonus bebè).
- Inoltre, nessun componente del nucleo deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:
 - autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei 2 anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con **esclusione di quelli** per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di **persone con disabilità**
 - navi e imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

In sede di presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare che non sono intervenute variazioni relative al possesso di beni durevoli e al patrimonio immobiliare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE.

SOGGETTI ESCLUSI, COMPATIBILITÀ CON MISURE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI, ISEE CON OMISSIONI/DIFFORMITÀ

Non hanno diritto alla prestazione **RdC/PdC** i nuclei familiari tra i cui componenti sono presenti soggetti **disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie nel corso dei 12 mesi precedenti** la presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa (art. 2, comma 3, del d.l. n. 4/2019).

Il **RdC è compatibile** con il godimento della **NASPl** di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015 o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni hanno rilevanza ai fini del diritto e dell'ammontare del beneficio di RdC in quanto concorrono a determinare il reddito familiare secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE (art. 2, comma 8, del d.l. n. 4/2019).

Eventuali omissioni e/o diffornità dell'ISEE, relative a redditi autodichiarati in relazione a dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli), saranno comunicate da INPS via e-mail o sms al richiedente la prestazione che, entro 30 giorni, potrà presentare all'INPS documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme, pena reiezione della domanda.

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE AL MOMENTO DELLA DOMANDA E SUCCESSIVAMENTE IN CORSO DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO

Qualora uno o più componenti del nucleo familiare **svolgano attività lavorativa autonoma, d'impresa ovvero subordinata e i redditi che ne derivano non siano rilevati per l'intera annualità in ISEE, è prevista la comunicazione del reddito presunto, tramite gli appositi modelli RdC/PdC – Com.**

Così, ad esempio, per l'ISEE 2019: se la DSU è presentata dal 1° gennaio al 31 agosto 2019, l'attività di lavoro da comunicare è quella iniziata dopo il 1° gennaio 2017; se, invece, la DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, l'attività da comunicarsi è solo quella iniziata dopo il 1° gennaio 2018. Infatti, a decorrere dal 1° settembre, il nuovo ISEE che verrà rilasciato dall'INPS, prevede l'aggiornamento dei redditi e dei patrimoni all'anno precedente (2018).

Nei casi in cui, in sede di presentazione della domanda di RdC, ad esempio, nel mese di aprile 2019, sia stata dichiarata un'attività **subordinata** che si protragga nel corso dell'anno solare successivo (2020), il modello RdC/PdC – Com Esteso dovrà essere nuovamente compilato entro il successivo mese di gennaio; ciò finché i redditi della predetta attività lavorativa non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE (DSU settembre 2021).

Attenzione:

Se la domanda di RdC/PdC è presentata presso i CAF ovvero telematicamente su www.redditodicittadinanza.gov.it, con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, il modello RdC/PdC – Com Ridotto può essere compilato contestualmente alla domanda barrando l'apposita casella del Quadro E del modulo RdC/PdC.

Se la domanda di RdC/PdC è presentata presso Poste Italiane ed è stata barrata l'apposita casella del Quadro E, il modello RdC/PdC – Com Ridotto dovrà essere compilato e trasmesso tramite il **CAF, solo dopo che l'INPS abbia assegnato un identificativo alla domanda** di RdC/PdC ed entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

La mancata compilazione del modello RdC/PdC – Com Ridotto comporta l'impossibilità per l'INPS di procedere alla definizione della domanda.

Se l'attività lavorativa autonoma, d'impresa e/o subordinata, è avviata da parte di uno o più componenti il nucleo, nel corso di fruizione del beneficio, la presentazione del **modello RdC/PdC – Com Esteso** deve avvenire presso i CAF entro 30 giorni dall'inizio di tale attività, pena decadenza.

Nei casi di attività **autonoma o d'impresa**, la compilazione del modello RdC/PdC – Com Esteso dovrà essere rinnovata trimestralmente, entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno solare.

Ai beneficiari del **RdC** che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i **primi 12 mesi di fruizione del RdC** è riconosciuto in un'unica soluzione un **beneficio addizionale** pari a 6 mensilità di **RdC**, nei limiti di **780 euro mensili** (art. 8, comma 4, del d.l. n. 4/2019).

COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI PATRIMONIALI

È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'INPS, tramite il modello RdC/PdC – Com Esteso, nel termine di 15 giorni, ogni variazione relativa a patrimonio immobiliare e beni durevoli intervenuta rispetto a quanto è presente nell'attestazione ISEE in corso di validità, che comporti il venir meno dei requisiti di legge. In particolare, per il patrimonio immobiliare la perdita del requisito si verifica al superamento della soglia pari a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione. Pertanto, andrà comunicato ad esempio l'acquisto di una seconda casa che comporti il superamento della predetta soglia. Relativamente ai beni durevoli, dovranno essere comunicati l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli ecc., intervenuti dopo la presentazione della domanda e che non rispettino i requisiti illustrati sopra.

Per approfondimenti: www.inps.it; www.lavoro.gov.it.

DOMANDA DI REDDITO DI CITTADINANZA/PENSIONE DI CITTADINANZA

Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Io richiedente, consapevole che:

- i requisiti di accesso devono essere mantenuti per l'intera durata del beneficio, pena la cessazione dello stesso
- il beneficio è condizionato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) da parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo ed all'inclusione sociale (Patto per il Lavoro/Patto per l'Inclusione Sociale) presso il Centro per l'impiego o il Comune
- i componenti maggiorenni del nucleo devono attenersi agli obblighi e ai comportamenti previsti nel Patto del Lavoro/Patto per l'Inclusione Sociale, pena l'applicazione delle sanzioni che vanno dalla decurtazione del beneficio alla decadenza dallo stesso. Tali obblighi non trovano applicazione per i soggetti esclusi o esonerati indicati all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4/2019
- se il RdC/PdC è stato indebitamente conseguito o mantenuto, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestazioni non veritieri, o mediante l'omissione di informazioni dovute, è prevista la reclusione da 2 a 6 anni
- se, entro i termini di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 11, del d.l. n. 4/2019, si omette di comunicare la variazione del reddito, del patrimonio immobiliare, della disponibilità di beni durevoli o di altre informazioni dovute, nei casi in cui la variazione comporta la revoca o la riduzione del beneficio, è prevista la reclusione da 1 a 3 anni
- alla condanna in via definitiva per i casi sopra indicati consegue la revoca del beneficio, con efficacia retroattiva e con la restituzione di quanto indebitamente percepito.

DICHIARO QUANTO SEGUE

DOMANDA PRESENTATA NELL'INTERESSE O IN NOME E PER CONTO DI ALTRI

- La presente domanda è presentata in nome e per conto del soggetto incapace da chi ne ha la rappresentanza legale.
Se ricorre il suddetto caso, ogni riferimento al "dichiarante" del presente modello, è da intendersi come riferito al soggetto impedito o incapace nell'interesse o per conto del quale è presentata la domanda.

INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELLA PERSONA CHE PRESENTA LA DOMANDA NELL'INTERESSE DEL SOGGETTO IMPEDITO O IN NOME E PER CONTO DEL SOGGETTO INCAPACE

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Sesso (M o F)

Comune o Stato estero di nascita

Prov.

Data di nascita

Comune di residenza

Prov

CAP

Indirizzo

n. civico

Documento di riconoscimento

Numero

Rilasciato da

Località

Data (gg/mm/aaaa)

Recapito telefonico cellulare

E-mail

(è obbligatorio inserire almeno uno dei due recapiti di cui sopra)

Domicilio (solo se diverso dalla residenza)

Indirizzo

n. civico

Comune

Prov.

CAP

QUADRO A

DATI DEL RICHIEDENTE

(in caso di diritto al Reddito di Cittadinanza/ Pensione di Cittadinanza, il richiedente acquisisce la titolarità della carta di pagamento, in caso di soggetto incapace, occorre aver compilato l'apposita sezione ad inizio del modello di domanda, inserendo i dati del rappresentante legale)

Cognome (come riportato sul documento d'identità)

Nome

Codice Fiscale (*)

(*) Le domande prive del codice fiscale corretto del richiedente non saranno esaminate

Data di nascita

Sesso (M o F)

Stato di cittadinanza

(in caso di doppia cittadinanza, riportarne una)

Comune di nascita

Prov.

Stato di nascita

Indirizzo di residenza

n. civico

Comune di residenza

Prov.

CAP

Documento di riconoscimento:

Tipo

Numero

Rilasciato da:

Ente

Località

Data (gg/mm/aaaa)

Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza legata al Reddito/Pensione di Cittadinanza (solo se diverso dall'indirizzo di residenza)

Indirizzo

Comune

Prov.

CAP

ULTERIORI DATI PER LE COMUNICAZIONI AI CITTADINI <i>(al fine di facilitare le comunicazioni è richiesto di inserire almeno uno dei due recapiti)</i>	<p>Recapito telefonico cellulare _____ E-mail _____</p> <p><i>Il numero di cellulare ovvero la e-mail saranno utilizzati esclusivamente per le comunicazioni legate al Reddito/Pensione di Cittadinanza da parte dell'INPS e per quelle relative alla presenza di omissioni e/o difformità dell'ISEE. I contatti saranno utilizzati altresì per le comunicazioni del gestore della Carta RdC/PdC, nonché da parte dei centri per l'impiego e dei comuni.</i></p>
QUADRO B REQUISITI DI RESIDENZA E CITTADINANZA	<p>RESIDENZA</p> <p><input type="checkbox"/> Dichiaro di aver risieduto in Italia per almeno 10 anni e di risiedere in Italia da almeno 2 anni in modo continuativo (<i>la residenza in Italia è inoltre richiesta per l'intera durata del beneficio</i>).</p> <p>CITTADINANZA (<i>selezionare una delle voci sotto indicate</i>)</p> <p>Dichiaro di essere</p> <p><input type="checkbox"/> Cittadino italiano <input type="checkbox"/> Cittadino dell'Unione Europea <input type="checkbox"/> Cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero titolare di protezione internazionale o apolide <input type="checkbox"/> Cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea.</p> <p>Qualora sia stata barrata la casella “<i>Cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero titolare di protezione internazionale o apolide</i>” oppure “<i>Cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea</i>”, compilare i seguenti campi:</p> <p>Numero del permesso _____ data di rilascio (gg/mm/aaaa) _____</p> <p>Eventuale data di scadenza (gg/mm/aaaa) _____</p> <p>Ente che ha rilasciato il permesso _____</p> <p><input type="checkbox"/> Richiesto rinnovo del permesso di soggiorno.</p>
QUADRO C REQUISITI FAMILIARI <i>(riferiti al nucleo familiare come definito ai fini ISEE e risultante dalla DSU)</i>	<p><input type="checkbox"/> Dichiaro che all'atto della presente domanda è già stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE per il medesimo nucleo familiare per il quale si richiede il RdC/PdC.</p> <p><input type="checkbox"/> Sono consapevole che, in corso di fruizione del beneficio, in caso di variazione del nucleo familiare rispetto alla attestazione ISEE in vigore, è necessario presentare una DSU aggiornata entro 2 mesi dalla variazione pena la decaduta dal beneficio. È necessario presentare anche una nuova domanda di RdC/PdC ad eccezione del caso di nascita o decesso di un componente.</p>
QUADRO D REQUISITI ECONOMICI	<p><input type="checkbox"/> Dichiaro che nessun componente il nucleo è intestatario o ha piena disponibilità di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei 2 anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità, nonché di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171. Dichiaro inoltre che rispetto a quanto dichiarato in sede ISEE, non sono state superate le soglie del patrimonio immobiliare diverso dalla prima casa.</p>

	<p><input type="checkbox"/> Dichiaro che, all'atto della presente domanda, è in corso un mutuo contratto per l'acquisto/costruzione della casa di abitazione.</p> <p>Rata mensile media del mutuo euro _____ Numero rate mensili residue _____</p>
QUADRO E ATTIVITÀ LAVORATIVE IN CORSO NON RILEVATE DALL'ISEE PER L'INTERA ANNUALITÀ	<p><input type="checkbox"/> Dichiaro che uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, avviata durante il periodo di riferimento dell'ISEE o successivamente ad esso.</p> <p><i>In tali situazioni occorre compilare il modello RdC/PdC – Com Ridotto. Se la DSU è presentata dal 1° gennaio al 31 agosto 2019, il modello va compilato per le attività iniziate dal 1° gennaio 2017. Se la DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, l'attività deve essere iniziata dopo il 1° gennaio 2018.</i></p> <p>Indicare il numero di componenti del nucleo interessati dalla suddetta variazione: _____</p>
QUADRO F CONDIZIONI NECESSARIE PER GODERE DEL BENEFICIO. IMPEGNI AL FINE DELLA PERMANENZA NELLA MISURA	<p>Dichiaro che nel nucleo familiare di cui alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità all'atto di presentazione della domanda (<i>selezionare le caselle corrispondenti allo stato del nucleo</i>):</p> <p><input type="checkbox"/> sono presenti componenti in stato detentivo di cui minorenni n. _____ e maggiorenni n. _____</p> <p><input type="checkbox"/> sono presenti componenti di cui minorenni n. _____ e maggiorenni n. _____ ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.</p> <p><input type="checkbox"/> Sono consapevole che per l'erogazione del beneficio RdC è necessario che tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare rendano la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, ad eccezione dei soggetti esclusi ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.l. n. 4/2019.</p> <p><input type="checkbox"/> Sono consapevole che per il diritto al RdC/PdC è necessario che nessun componente del nucleo familiare sia disoccupato a seguito di dimissioni volontarie presentate nei 12 mesi precedenti alla presente domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa e mi impegno a comunicare entro 30 giorni, tramite il modello RdC\PdC - Com Esteso, eventuali dimissioni volontarie sopravvenute. Tale evento comporta la decadenza dal beneficio.</p> <p><input type="checkbox"/> Mi impegno a comunicare, tramite il modello RdC/PdC - Com Esteso, la presenza nel nucleo, dopo la data di presentazione della domanda, di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a carico dello Stato o altra pubblica amministrazione ovvero la cessazione dello stato di detenzione o ricovero.</p> <p><input type="checkbox"/> Sono consapevole che in caso di variazione della condizione occupazionale durante il godimento della prestazione da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nonché in caso di variazioni del patrimonio immobiliare e del possesso di beni durevoli, dovrà essere compilato il modello RdC/PdC - Com Esteso, pena la decadenza dal beneficio. Tali comunicazioni devono avvenire ai sensi dell'art. 3, commi 8, 9, 11, del d.l. n. 4/2019.</p>
QUADRO G SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE	<p><input type="checkbox"/> Sono consapevole che per accedere al RdC/PdC il mio nucleo familiare deve essere in possesso di una DSU, ai fini ISEE (ordinario o corrente), in corso di validità da cui INPS verifica, unitamente a quanto dichiarato nel presente modello di domanda, la sussistenza dei requisiti economici. I controlli saranno effettuati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio.</p> <p><input type="checkbox"/> Ho letto e compreso le informazioni contenute nella presente domanda e ho reso note agli altri componenti il nucleo familiare le informazioni fornite, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679. Pertanto, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato D.P.R., ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.</p>

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che:

- sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000
- la determinazione del beneficio tiene conto dei redditi percepiti e pertanto potrà mutare per effetto della variazione della condizione lavorativa da parte di uno o più componenti del nucleo familiare
- il beneficio deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione, pena la sottrazione del 20% del beneficio non speso o non prelevato. Con verifica in ciascun semestre di erogazione è inoltre prevista la decurtazione dalla disponibilità della carta RdC dell'ammontare complessivo non speso o non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità del beneficio riconosciuto
- in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'anno di riferimento, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio
- la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca/decadenza dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritieri e le conseguenti sanzioni economiche e penali.

Luogo _____ Data _____
(gg/mm/aaaa)

Firma _____

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

I dati contenuti nelle domande di RdC (Reddito di Cittadinanza) e PdC (Pensione di Cittadinanza) – presentate dagli interessati mediante modalità telematiche oppure presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 o, ancora, presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto (INPS) – sono trasmessi all'INPS per l'istruttoria dei relativi procedimenti e la concessione dei benefici richiesti. Il trattamento dei dati personali da parte dell'INPS, compresi quelli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento UE), per le finalità di riconoscimento ed erogazione dei benefici ai sensi del decreto - legge 28 gennaio 2019, n. 4, svolgimento delle eventuali altre funzioni istituzionali connesse e rispetto di obblighi di legge, è effettuato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo, dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal predetto d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali le informazioni sono raccolte in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza (artt. da 5 a 11 Regolamento UE) e sarà svolto da dipendenti dell'INPS, che operano sotto la sua autorità diretta, appositamente autorizzati ed istruiti. Solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell'INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. Ai fini del riconoscimento dei benefici, l'INPS verifica il possesso dei requisiti per l'accesso agli stessi sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi (ad esempio ISEE) e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati, attraverso un collegamento telematico a tal fine attivato; in tale ambito, a titolo esemplificativo, si individuano i collegamenti con l'Anagrafe tributaria, il Pubblico registro automobilistico, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente e i Comuni per la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno.

L'INPS procede inoltre alla verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nei casi indicati da disposizioni normative o, se disposto per legge, di regolamento, e nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati, che agiscono in qualità di titolari del trattamento e possono operare nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione.

L'INPS, una volta riconosciuto il beneficio, mette a disposizione al gestore del servizio integrato i dati necessari ai fini dell'erogazione delle prestazioni economiche tramite la prevista Carta; l'Istituto, inoltre, secondo le modalità previste dalla legge e per le finalità di rispettiva competenza, mette altresì a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'ANPAL, dei centri per l'impiego e dei comuni, i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari delle prestazioni, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari necessaria alla attuazione della misura e alla profilazione occupazionale. Il conferimento dei dati relativi al telefono e alla posta elettronica è obbligatorio per ottenere la prestazione e per consentire all'INPS di porre in essere gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, l'applicazione di sanzioni, anche penali. Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o di verificare l'utilizzo fatto dall'INPS.

Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; per le ipotesi previste dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorso i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it). Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti è effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento UE. Altre informazioni in ordine ai diritti degli interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it. Ulteriori informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE sono predisposte e diffuse a cura degli altri titolari del trattamento che operano nell'ambito del procedimento di erogazione del RdC e della PdC.

I contenuti della predetta informativa sono riferibili anche al trattamento effettuato dall'INPS nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare ai quali il richiedente è tenuto a dichiarare nel modulo di dover dare notizia.